



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Tit. VI.04

DECRETO RETTORALE N. **770** DEL **26/02/19**

**OGGETTO: Regolamento della Struttura didattica speciale in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR).**

## IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del - “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e in particolare l’art. 50 comma 4 lettera h) e l’art. 52 comma 2 lettera l);

Richiamato il Decreto Rettorale n.1354 del 20 marzo 2013 inerente la costituzione della Struttura didattica speciale in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali (di seguito SUSCOR) con il relativo Regolamento;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2015 (9/2015/VII/2 “Revisione dei centri di responsabilità di I livello a seguito della proposta della commissione all’uopo preposta”) con cui si trasformava la SUSCOR in un CDR di II livello all’interno del CDR di I livello del Dipartimento di Studi Storici;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2018/V/8 assunta nella seduta del 1° ottobre 2018 a oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” per il funzionamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe LMR/02) e per la collaborazione ad attività di ricerca – approvazione rinnovo” con particolare riferimento agli articoli relativi alla composizione degli Organi Collegiali SUSCOR;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio della SUSCOR nella seduta del 21 novembre 2018 con cui, al fine di recepire il contenuto della convenzione rinnovata, si propone la modifica agli artt. 7 e 11 del Regolamento SUSCOR (Composizione degli Organi Collegiali SUSCOR). Inoltre nelle proposte di modifica si recepisce inoltre la situazione reale relativa al numero di



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

rappresentanti degli studenti (2 anziché 1, in forza del superiore principio sancito dall'art. 87 Statuto di Ateneo: partecipazione studentesca pari ad almeno il 15% dei componenti di ogni Organo di Ateneo):

Considerato quanto emerso nella seduta della Commissione Didattica del Senato Accademico del 14 gennaio 2019;

Richiamato il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019;

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 12 febbraio 2019;

## DECRETA

**L'approvazione del Regolamento della Struttura didattica speciale in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR) secondo il testo di seguito riportato:**

*“REGOLAMENTO della Struttura Didattica Speciale  
Struttura Universitaria  
in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali  
(SUSCOR)*

*Art. 1 - Istituzione, Enti, Sede*

1. La S.D.S. STRUTTURA UNIVERSITARIA IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (SUSCOR) è Struttura Didattica Speciale dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo. È costituita con D.R. 1354 del 20 marzo 2013.
2. La SUSCOR ha sede in Venaria Reale, via XX Settembre 18, presso gli stabili della Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale'. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, possono essere attivate sedi operative distaccate, nel rispetto della normativa.
3. La SUSCOR viene costituita in forza di accordi con i seguenti Enti:
  - Fondazione Centro per la Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 'La Venaria Reale' (di seguito CCR)
4. Per lo svolgimento delle sue attività, la SUSCOR dispone delle seguenti strutture: locali messi a disposizione dalla Fondazione CCR, come da Convenzione stipulata con l'Università.

*Art. 2 - Finalità e Attività didattiche*

1. La SUSCOR ha lo scopo di:
  - fornire l'adeguato supporto tecnico-scientifico specialistico ed il coordinamento delle attività formative connesse ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale ed ai Corsi post lauream relativi alle Scienze per la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei Beni Culturali
  - collaborare nel sostegno ad attività formative, di aggiornamento, e di ricerca nell'ambito delle Scienze per la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei Beni Culturali



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- promuovere il progresso delle scienze applicate alla conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. I Corsi di Studio alle cui attività formative la SUSCOR collabora sono:

a- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LMR/02) abilitante ai sensi del D.Lgs 42/2004 ed ogni altra attività di alta formazione nel settore che verrà sviluppata.

3. Alla Struttura Didattica Speciale SUSCOR partecipano i seguenti Dipartimenti:

- 1) Dipartimento Studi Storici
- 2) Dipartimento di Chimica
- 3) Dipartimento di Fisica
- 4) Dipartimento di Scienze della terra
- 5) Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi

4. In relazione alle Scienze per la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei Beni Culturali, la SUSCOR partecipa inoltre, con funzioni di supporto, all'attività di master di I e II livello, scuole di specializzazione, di dottorato, corsi di perfezionamento, corsi speciali a fini di formazione e di abilitazione professionale, corsi di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente.

### *Art. 3 - Strutture*

1. Nel rispetto degli accordi convenzionali esistenti con la Fondazione CCR, la SUSCOR è deputata alla gestione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, quali risultano nella allegata Tabella.

2. La SUSCOR in particolare svolge le seguenti attività:

- a) organizza e gestisce le attività didattiche pratico-laboratoriali ed i tirocini, che, per legge, devono prevedere interventi su manufatti originali qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 -o comunque su manufatti originali- con la necessità di attivare rapporti istituzionali con i proprietari e con gli enti preposti alla tutela, attraverso Convenzioni e/o formalizzazioni di rapporti;
- b) sovrintende alle attività didattiche che si concretizzano in veri e propri interventi integrali di conservazione e restauro, con la produzione dei documenti ufficiali di Progettazione e Relazioni conclusive, e lo svolgimento, nei fatti, di una funzione a favore della tutela del patrimonio culturale;
- c) gestisce la continuità di rapporti con l'Ente esterno convenzionato (CCR), sia per l'erogazione dell'attività didattica che per le necessità legate al fatto che la sede istituzionale del corso è presso il CCR stesso.

### *Art. 4 - Personale e collaborazioni*

1. La Struttura dispone di personale tecnico ed amministrativo ad essa distaccato secondo la normativa vigente.
2. La Struttura non dispone di alcun budget in termini di punti organico.
3. La Struttura può disporre di personale a contratto secondo le norme vigenti, fatta salva la necessaria copertura finanziaria.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

4. La Struttura può stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati secondo la normativa vigente.

### *Art. 5 - Gestione amministrativa*

1. La SUSCOR costituisce un Centro di Responsabilità di ... livello ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC), il quale disciplina la gestione amministrativa e contabile della Struttura.
2. Le risorse finanziarie della Struttura Didattica Speciale sono costituite da:
  - entrate derivanti dai Dipartimenti partecipanti di cui all'art. 2, comma 3;
  - entrate derivanti da altri enti pubblici o privati.
3. Per il sostenimento finanziario della struttura possono essere ottenute risorse da:
  - trasferimenti e contributi dall'Ateneo e dagli Enti partecipanti;
  - eventuali contributi derivanti da convenzioni finalizzate;
  - servizi a pagamento erogati a enti universitari ed altri enti pubblici o privati e a soggetti privati sulla base di apposito tariffario, contratti o convenzioni stipulati secondo la normativa vigente e altri contributi provenienti da enti pubblici o privati.
4. Le entrate sono destinate alle spese di funzionamento e di investimento della Struttura Didattica Speciale.

### *Art. 6 - Organi*

1. Sono organi della Struttura Didattica Speciale:
  - a) il Consiglio della Struttura;
  - b) il Comitato Tecnico e di Programmazione;
  - c) il Direttore.

### *Art. 7 - Consiglio della Struttura*

1. Il Consiglio è composto:
  - a) da complessivi n. 7 docenti eletti dai Consigli dei Dipartimenti indicati all'art. 2 comma 3, così suddivisi, al fine di garantire una rappresentanza proporzionale alla copertura dei crediti formativi erogati:
    - n. 3 docenti Dipartimento di Studi Storici
    - n. 1 docente per ciascuno dei Dipartimenti di Chimica - Fisica - Scienze della Terra - Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.
  - b) da n. 2 rappresentanti degli studenti per ognuno dei Corsi di Studio indicati all'art. 2 comma 2, scelto al proprio interno dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Corso di Studio;
  - c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella Struttura Didattica Speciale;
  - d) dai Presidenti dei Corsi di Studio elencati all'art. 2 comma 2;
  - e) da un rappresentante della Scuola o delle Scuole a cui afferiscono i Corsi di Studio elencati all'art. 2 comma 2, o a cui si indirizzano le attività della Struttura Didattica Speciale, eletti dai rispettivi Consigli;
  - f) da due docenti, eletti annualmente dal Consiglio di Corso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali individuati prioritariamente tra i docenti restauratori dipendenti dell'ente Convenzionato Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale', e comunque non membri dei Consigli di Dipartimento
  - g) da due rappresentanti degli Enti di cui all'art. 1 comma 3, con durata definita nelle rispettive convenzioni
2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare personale tecnico-amministrativo con funzioni di supporto e verbalizzazione.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore.
4. I membri eletti restano in carica per un triennio accademico. I rappresentanti degli studenti restano in carica per la durata del loro mandato nei Consigli di Corso di Studio.

### *Art. 8 - Compiti del Consiglio della Struttura Didattica Speciale*

1. Il Consiglio sovrintende all'attività della Struttura Didattica Speciale.
2. Il Consiglio approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento Didattico della Struttura Didattica Speciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio formula deliberazioni e pareri, nell'ambito delle sue competenze, in merito alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari all'attività della Struttura Didattica Speciale.
4. Al Consiglio spetta la gestione di eventuali strutture adibite alle specifiche attività della Struttura Didattica Speciale; ne approva i regolamenti di funzionamento e ne nomina i responsabili.
5. Il Consiglio si riunisce, di regola, tre volte all'anno ed ogni altra volta il Presidente lo convoca, su richiesta di almeno due componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte ed entro quindici giorni dalla data della richiesta.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando ad esse intervengano almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### *Art. 9 - Il Direttore*

1. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale è eletto dal Consiglio e nominato dal Rettore tra i docenti di ruolo ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, componenti del Consiglio, che abbiano optato per il regime a tempo pieno, ovvero abbiano presentato una preventiva dichiarazione in tal senso.
2. Il Direttore dura in carica un triennio accademico e non può essere nominato per più di due volte consecutive, oltre le quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

### *Art. 10 - Compiti del Direttore*

1. Il Direttore:
  - a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, curando l'attuazione delle deliberazioni;
  - b) vigila sulle attività della Struttura Didattica Speciale;
  - c) adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della Struttura Didattica Speciale, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza;
  - d) nomina un vice, scegliendolo all'interno del Consiglio tra i docenti di ruolo ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;
  - e) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
2. Il Direttore partecipa, se non ne è già membro di diritto, alle riunioni dei Consigli di Corso di Studio elencati all'art. 2 comma 2.

### *Art. 11 - Comitato Tecnico e di Programmazione*

1. Il Comitato Tecnico e di Programmazione svolge funzioni di indirizzo, verifica e supervisione in riferimento alle attività didattiche, formative e di ricerca, demandandone l'attuazione alle Strutture dei diversi Enti, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze riservate al Consiglio




## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

della SUSCOR e agli Organi degli Enti stessi. Il Comitato Tecnico e di Programmazione non svolge compiti di gestione.

2. Il Comitato Tecnico e di Programmazione è composto da n. 4 rappresentanti dell'Università e da n. 4 rappresentanti degli Enti di cui all'art. 1 comma 3, secondo quanto meglio definito nelle Convenzioni. In base alle tematiche trattate, possono essere invitati a partecipare alle riunioni, con funzione consultiva e senza diritto di voto, studiosi ed esperti del settore. La rappresentanza universitaria è composta da: Direttore della Struttura Didattica Speciale – Presidente del Corso di Studi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – n. 2 rappresentanti, dipendenti strutturati dell'Università, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio della Struttura Didattica Speciale, anche tra i propri componenti. Il Comitato è presieduto dal Direttore della Struttura Didattica Speciale o suo delegato; il Presidente dell'ente di cui all'art. 1 comma 3 assume la funzione di Vice-Presidente. Il Comitato può essere riunito anche su richiesta di almeno tre componenti.
3. Il Comitato Tecnico e di Programmazione svolge le funzioni già previste per il Comitato Tecnico-Scientifico dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per le Strutture Didattiche Speciali, approvato dal Senato Accademico del 20/12/2012.

### *Art. 12 - Modifiche al regolamento*

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico della Struttura Didattica Speciale sono approvate dal Consiglio della Struttura a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione. “.



Il Rettore  
Prof. Gianmaria Ajani



Visto: il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

